REGOLAMENTO (CEE) N. 2149/87 DELLA COMMISSIONE

relativo alla sospensione della pesca della passera di mare e del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle cattura ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile [3], prevede dai contingenti di passera di mare e di merluzzo carbonaro per il 1987 ;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato ;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare e di marluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b) (zona CE), VI, XII, e XIV da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito i contingenti assegnati per il 1987 ; che il Regno Unito ha proibito la pesca di queste popolazioni a partire del 17 luglio 1987, che è quindi necessario di riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare e di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b) (zona CE), VI, XII, e XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito i contingenti assegnati al Regno Unito per il 1987.

La pesca della passera di mare e del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, e XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, nonchè la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento, è proibita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 17 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.
[3] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.